

MODELLO ORGANIZZATIVO DI C.N.A. – E.R.

(ai sensi del D.Lgs n. 231/2001)

AGGIORNATO A MARZO 2015

- 1) C.N.A. E.R. E IL D.LGS N. 231/2001**
- 2) CODICE ETICO**
- 3) ANALISI DEL RISCHIO**
- 4) RAPPORTI CON LA P.A.**
- 5) GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Avv.ti Montagnani R. e Loberti P. S.t.p.
Via J.F. Kennedy n. 37
44122 FERRARA
Tel. e Fax: 0532/767918-767555
e-mail: r.montagnani@studiomontagnaniloberti.it

C.N.A. E.R. E IL D. LGS. N. 231/2001

C.N.A. E.R.
(e il D.Lgs. n. 231/2001)

Sommario

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231

- 1.1 Contenuti principali
- 1.2 L'applicabilità della "responsabilità amministrativa" ed i soggetti interessati
- 1.3 Il Modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse
- 1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

2 Riferimenti

3 Definizioni

4 CNA E.R.

- 4.1 La storia
- 4.2 Cenni sullo Statuto e sugli Organi
- 4.3 Cenni sull'assetto organizzativo di CNA E.R.
- 4.4 Struttura generale del Sistema di controllo interno

5 Il Modello di organizzazione e gestione di CNA E.R.

- 5.1 Obiettivi cui tende il Modello
- 5.2 I principi regolatori del Modello
- 5.3 Composizione del Modello
- 5.4 Costruzione del Modello
- 5.5 Rilevazione dei processi sensibili
- 5.6 Attività sensibili per CNA E.R.

6 L'esposizione al Rischio

- 6.1 Premessa metodologica
- 6.2 I reati contro la PA
La definizione di pubblica amministrazione
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.3 Induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.4 I reati informatici
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.5 Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.6 I reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di beni di provenienza illecita
Misure per la prevenzione
- 6.7 I reati societari
L'esposizione al rischio
Misure per la prevenzione
- 6.8 Reati di criminalità organizzata
Misure per la prevenzione

6.9 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'esposizione al rischio

Misure per la prevenzione

6.10 I reati ambientali

L'esposizione al rischio

Misure per la prevenzione

7 L'Organismo di Vigilanza e Controllo

7.1 Generalità

7.2 Nomina e composizione

7.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo

7.4 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

7.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

7.6 Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

7.7 Reporting e gestione dei documenti

8 Sistema sanzionatorio

8.1 Criteri generali di irrogazione della sanzione

8.2 Le sanzioni

9 Informazione e formazione del personale

9.1 Informazione e formazione dei dipendenti

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Contenuti principali

Con il Decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

I reati per i quali il decreto risulta applicabile (descritti in maniera dettagliata nell'appendice al presente documento) sono:

art. 24: «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o della Comunità europea) la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico) la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);

art. 24-bis: «delitti informatici e trattamento illecito di dati» correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

art. 24-ter: «delitti di criminalità organizzata»;

art. 25: «concussione e corruzione», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la concussione, la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

art. 25-bis: «falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento» che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione ed il commercio di prodotti con segni falsi;

art. 25-bis 1: «delitti contro l'industria ed il commercio»;

art. 25-ter: «reati societari», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'aggiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

art. 25-quater: «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali;

art. 25-quater-1: «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;

art. 25-quinquies: «delitti contro la personalità individuale», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori) e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

art. 25-sexies: «reati di abuso del mercato», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

art. 25-septies: «reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;

art. 25-octies: «ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;

art. 25-novies: «delitti in materia di violazione del diritto d'autore»;

art. 25-decies: «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»;

art. 25-undecies: «reati ambientali»;

art. 25-duodecies «impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto»

«reati transnazionali»: introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n° 146, correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio e l'associazione per delinquere su scala internazionale.

1.2 L'applicabilità della "responsabilità amministrativa" ed i soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001, perché possa risultare integrata la responsabilità amministrativa dell'organizzazione allorché sia stato commesso un reato da una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso, occorre che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», dacché l'ente non risponde se il suo autore ha «agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica) possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti *soggetti apicali*);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti *sottoposti*).

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nelle ipotesi in cui sia commesso, nella forma del tentativo, uno dei reati previsti dal Decreto.

1.3 Il Modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse

Laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, il decreto legislativo stabilisce che l'ente non risponda amministrativamente se fornisce la prova che (art. 6):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Ai sensi del comma II dell'art. 6, il Modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nell'ipotesi in cui, invece, il reato sia stato perpetrato da «soggetti sottoposti all'altrui direzione», l'art. 7 del decreto legislativo prevede che l'ente sia responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza», inosservanza che è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

La medesima norma dispone poi che il Modello debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; lo stesso articolo inoltre stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede sia la «verifica periodica» e la «eventuale modifica» del Modello nei casi in cui siano «scoperte significative violazioni delle prescrizioni» od in cui «intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività», sia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 231/01, elenca le sanzioni distinguendole in: sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. In riferimento alla sanzione pecuniaria, che deve essere sempre applicata, è stato stabilito un sistema di calcolo per quote, da determinarsi per quantità e valore, questo per meglio adattare l'entità della sanzione alla realtà del caso. Ogni quota va da un valore minimo di 258,00 euro, ad un massimo di 1.549,00 euro; non potranno essere applicate complessivamente un numero di quote inferiore a cento (100) né superiore a mille (1000).

Riprendendo l'art. 9 del Decreto, al comma 2, si elencano le sanzioni interdittive; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica sempre, le sanzioni interdittive trovano applicazione in quanto espressamente previste dalla legge ed a condizione che ricorra almeno una delle condizioni richiamate dall'art. 13, cioè che:

- i) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- ii) il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

2 Riferimenti

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazione.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Legge 29 Settembre 2000, n. 300.

3 Definizioni

CNA E.R.: Confederazione Nazionale Artigianato Emilia Romagna. – Associazione riconosciuta, con sede legale in Bologna, via Rimini n. 7.

D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Modello: il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

Attività Sensibili: le attività nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.

Reati presupposto: le fattispecie di reato nominate dal Decreto e presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

OdV: l'Organismo di Vigilanza, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CNA E.R., nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione di CNA E.R.

Soggetti subordinati: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di CNA E.R. in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di specifico mandato.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con CNA E.R., ivi inclusi i dirigenti.

P.A.: la Pubblica Amministrazione.

Partner: le controparti contrattuali di CNA E.R., sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

4 CNA E.R.

4.1 La storia

La CNA (acronimo di Confederazione Nazionale dell'Artigianato) è sorta a livello nazionale nell'anno 1946, ma fino all'anno 1978 non venne tenuto in Emilia Romagna alcun congresso regionale.

Il primo momento congressuale, che vide la partecipazione delle CNA Associazioni Provinciali dell'Emilia Romagna, data 14-17 marzo 1978.

Il secondo Congresso regionale si tenne nel gennaio 1983, e dopo quello gli altri a seguire negli anni 1985, 1989, 1991, 1994, 1997.

In tutto il periodo non venne mai effettuata alcuna formale costituzione per atto pubblico della CNA Regionale dell'Emilia Romagna, in quanto era lo statuto nazionale che assegnava alle Organizzazioni regionali compiti e funzioni.

La svolta significativa si ebbe con il Congresso nazionale del 1997, nel quale venne riconosciuto ai Regionali formale costituzione, in quanto dotati di statuti coerenti con quello nazionale.

Infatti, alla CNA Regionale dell'Emilia Romagna venne data comunicazione ufficiale del riconoscimento costitutivo in data 26/05/1998.

Successivamente, al Congresso nazionale dell'anno 2005 venne approvato il nuovo statuto nazionale, il quale conferma il ruolo dei Regionali e assegna alle Associazioni provinciali di ciascuna regione la possibilità di attribuire alla rispettiva CNA Regionale determinate funzioni, in forza di uno specifico Patto costitutivo.

La qual cosa è avvenuta anche in Emilia Romagna, col Patto per scrittura privata in data 21/12/2005.

Le CNA provinciali dell'Emilia Romagna, già firmatarie del predetto Patto, hanno quindi proceduto alla formale costituzione per atto pubblico della CNA dell'Emilia Romagna (per brevità, CNA E.R.).

Nell'anno 2010 CNA E.R. è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Emilia Romagna ed ha conseguentemente ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della Legge Regionale E.R. n. 37/2001.

CNA E.R. ha i seguenti principali obiettivi, statutariamente definiti:

- a) rappresenta e tutela gli interessi del Sistema CNA e dei suoi associati a livello della regione e presso le istituzioni regionali;
- b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali;
- c) elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione;
- d) stipula contratti ed accordi sindacali;
- e) compie molteplici altre attività finalizzate alla tutela degli associati.

4.2 Cenni sullo Statuto e sugli organi societari

CNA E.R. è una Associazione di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese artigiane e PMI dotata di personalità giuridica.

Sono organi di CNA E.R.:

- a) l'Assemblea: è composta attualmente da 100 soci, in rappresentanza delle varie istanze associative che compongono il Sistema CNA in Emilia Romagna, come dettagliatamente indicato nell'art. 5 del vigente statuto regionale.

L'Assemblea elegge la Direzione, il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Garanti.

- b) la Direzione: è composta attualmente da 23 membri.

Alla Direzione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- nomina, su proposta della Presidenza, il Segretario;
- provvede alla redazione dei bilanci;
- predispone il modello organizzativo, gli organici e i regolamenti interni di CNA E.R., previa approvazione dell'Assemblea.

- c) la Presidenza: è composta attualmente da 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, con funzioni vicarie.

Alla Presidenza compete la promozione dell'attività politica di CNA E.R., con funzioni di rappresentanza politico-istituzionale.

- d) il Collegio dei Revisori, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti

I Revisori hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile;

- e) il Collegio dei Garanti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il Collegio ha le funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

4.3 Cenni sull'assetto organizzativo di CNA E.R.

La responsabilità operativa di CNA E.R. è affidata ad un Segretario nominato dalla Direzione, alla quale risponde.

Con l'obiettivo di creare un forte momento di condivisione e sintesi delle attività e della struttura operativa, è responsabile della stessa e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

4.4 Struttura generale del Sistema di controllo interno

CNA E.R., nella definizione dei propri sistemi di controllo e delle specifiche misure di prevenzione da reato, ha adottato un sistema normativo basato sulla modularità coerente e funzionale. Questa scelta permette di rintracciare distinti livelli di misure di prevenzione e controllo di seguito rappresentati:

Codice Etico, documento che evidenzia i valori e i principi fondamentali ai quali si ispira CNA E.R. ed ai quali tutti i dipendenti e collaboratori devono uniformarsi nello svolgimento dei compiti e delle funzioni loro affidate.

Presidenza, con funzioni di programmazione e controllo della attività di CNA E.R..

Modello di organizzazione, gestione e controllo fissa le misure di prevenzione e controllo in ragione della tipologia e del grado di esposizione al rischio reato nei processi individuati come sensibili.

Regolamenti e procedure, individuano specifiche misure di prevenzione e controllo per il corretto svolgimento delle attività nelle singole funzione e nelle relazioni interfunzionali, definite con l'obiettivo di adeguarsi costantemente e tempestivamente alla normativa cui è soggetta CNA E.R.

5 Il Modello di organizzazione e gestione di CNA E.R.

5.1 Obiettivi cui tende il Modello

CNA E.R., per la particolare natura che riveste ed attività che svolge coerentemente con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, del lavoro dei propri dipendenti e del settore in cui opera.

Muovendo da queste premesse, CNA E.R. ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa:

costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di CNA E.R., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (e successive modifiche e/o integrazioni);

affermare che CNA E.R. opera nel quadro di regole certe che tutti, dal Top Management fino all'ultimo dipendente, devono rispettare.

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati a CNA E.R. da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto di CNA E.R., una o più delle attività identificate come a rischio.

Il rispetto del Modello viene garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena in difetto, la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo e in ogni caso di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Scopo del Modello è dunque la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, codici comportamentali, nonché di attività di controllo, in linea ed a complemento del Sistema dei controlli già previsti ed esistenti, da svolgersi anche in via preventiva (c.d. controllo *ex ante*) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente definizione di specifiche procedure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di CN E.R. nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'organizzazione;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CN E.R., in quanto sono assolutamente contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui CN E.R. ispira la propria missione associativa;
- consentire all'organizzazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

5.2 I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio Modello, CNA E.R. osserva i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure.

In particolare il sistema delle deleghe prevede che:

le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;

in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;

i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi di CNA E.R.;

il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;

le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;

le procure siano assegnate a persone fisiche.

Il sistema delle procedure prevede che:

vengano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato;

sia garantita, ove possibile, l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale).

▪ La tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

▪ l'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

▪ la mappatura delle aree di attività a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti da D. Lgs. 231/01;

▪ l'individuazione delle aree di attività ove la proceduralizzazione necessaria a prevenire i reati sia assente o insufficiente e la conseguente individuazione di piani di azione necessari affinché anche tali aree giungano ad un livello di rischio-reato "accettabile";

▪ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

▪ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

5.3 Composizione del Modello

Il Modello gestionale di CNA E.R. è costituito dalla seguente documentazione:

1. Modello di organizzazione e gestione di CN E.R., documento che descrive i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio, ecc.);

2. Codice Etico, documento che illustra i valori-guida della attività, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, il codice etico prevede divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati;

3. Analisi di rischio di CNA E.R., documento che descrive le attività all'interno di ogni processo, l'esposizione a rischio (declinata per tipologia specifica di reato) ed i controlli suggeriti a seguito della valutazione;

4. Rapporti con la P.A., documento che illustra le cautele e le prassi per un corretto rapporto con la Pubblica Amministrazione;

5. l'insieme della documentazione relativa al Modello di gestione per la prevenzione dei reati di CNA E.R., comprendente:

- a. Policy e Regolamenti
- b. procedure organizzative,
- c. disposizioni inerenti il sistema di controllo di gestione e la gestione amministrativa, contabile e finanziaria,
- d. il sistema sanzionatorio di CNA E.R.

5.4 Costruzione del Modello

Secondo le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 l'attività di creazione del Modello di organizzazione e gestione e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi:

- **identificazione dei processi e delle relative interazioni**

sono mappati i processi utilizzando lo strumento del self assessment.

L'attività di identificazione dei processi (sia direttamente connessi ai servizi principali erogati, che di supporto) ha permesso di stabilire la sequenza e le interazioni:

- Processi di realizzazione dei compiti istituzionali
 - Presidenza-Direzione
 - Dipartimenti-Unioni
- Processi di Supporto
 - Amministrazione
 - Area progetti
 - Approvvigionamenti
 - Gestione dell'infrastruttura IT;
 - Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

- **identificazione delle attività a rischio**

durante tale fase sono condotte interviste, raccolte di documenti ed analisi dei dati relativi a tutti i processi dell'organizzazione, evidenziando le eventuali attività esposte al rischio di illecito.

Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure per la gestione operativa) e alle politiche di gestione dei regali ed omaggi aziendali;

- **identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio**

sulla base dei risultati ottenuti, è operato il confronto tra le procedure/prassi esistenti e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività è possibile definire la "gap analysis", ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione;

- **definizione dei protocolli**

l'attività comporta, per colmare i gap emersi in precedenza, l'integrazione della documentazione di CNA E.R. già esistente, con le attività ed i controlli definiti dalla Presidenza e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo.

5.5 Rilevazione dei processi sensibili

La mappatura delle attività aziendali a rischio reato consente l'identificazione delle attività e dei relativi processi "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa.

Con riferimento a tali processi risulta assolutamente prioritario che tutti i processi aziendali sensibili siano uniformati, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza anche informatici che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali, il tutto tuttavia, tenendo conto delle dimensioni organizzative e della particolare attività svolta da CNA E.R..

CNA E.R. è sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto.

In questa direzione, CNA E.R. ha ritenuto opportuna l'attivazione di un processo "virtuoso" finalizzato all'adeguamento ed integrazione, ove necessario, di alcuni protocolli specifici per la regolamentazione delle attività relative ai processi strumentali individuati.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato vincola tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione del processo disciplinato dallo stesso protocollo.

I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito di:

1. identificare le unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
2. individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
3. delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.

5.6 Attività sensibili per CNA E.R.

Alla luce dell'Analisi di rischio dell'organizzazione, svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano concretamente rilevanti per CNA E.R. i reati presupposto di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-septies, 25-octies e 25-novies del Decreto, ovvero:

- reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25);
- reati informatici (24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (24-ter);
- reati societari (art 25 ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- reato di falsità nelle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria (art. 25 novies);
- delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore (art. 25-decies).

Per contro CNA E.R. non risulta significativamente esposta, al fine di trarne beneficio, alla commissione degli altri reati presupposto, previsti dal Decreto, ovvero: i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1), delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater 1 e quinquies), reati di abuso di mercato (art. 25 sexies), reati ambientali (art. 25 undecies), reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25-duodecies) e infine i reati transnazionali.

Le aree e/o processi nell'ambito dei quali i predetti reati possono essere commessi, per questo considerati sensibili, sono:

- Presidenza-Direzione
- Dipartimenti-Unioni
- Area Progetti
- Amministrazione
- Approvvigionamenti
- Gestione dell'infrastruttura IT
- Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

6 L'esposizione al Rischio

6.1 Premessa metodologica

I processi definiti ed individuati possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per se stesse esposte al rischio di commissione di illecito. Ad esempio: l'utilizzo di fondi pubblici, o di provenienza pubblica, o il rapporto con le autorità di Vigilanza (anche sotto forma di monitoraggio), comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;
 - esposizione strumentale, se il processo di per se pur non essendo esposto a rischio di illecito, lo è il suo risultato. Ad esempio: l'assunzione di dipendenti legati a figure della Pubblica Amministrazione può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio; ovvero la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;
 - nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

In base al tipo ed al grado di esposizione a rischio, ogni processo/attività è regolamentato da specifica documentazione interna: per tutte le aree operative valgono, inoltre, i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico.

Nella presente sezione vengono presentati in maniera sintetica, ripartendoli in base ai reati previsti dal decreto, i risultati dell'analisi di rischio condotta dalla Direzione ed i relativi controlli implementati per ridurre il profilo di rischio eventualmente evidenziato.

6.2 I reati contro la PA

La definizione di pubblica amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene considerato comunemente come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o giuridica in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. L'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”, distinguendosi, questi ultimi in pubblici impiegati e non.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare, nell'ambito dei processi individuati, le seguenti attività come quelle, ora singolarmente, ora complessivamente considerate, in cui CNA E.R. risulta maggiormente esposta (sia in via diretta che strumentale) al rischio di commissione dei citati reati:

Presidenza - Direzione

Dipartimenti - Unioni

Area progetti

Approvvigionamenti

Amministrazione

Gestione delle procure e deleghe

Gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali

È il caso di segnalare che i settori degli approvvigionamenti (ordini/contratti con fornitori e soprattutto con professionisti e consulenti) benché non implicino diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, possono comportare il rischio di commissione di fatti corruttivi. Ad esempio la stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero può risultare funzionale per la costituzione di fondi «extracontabili», operazioni queste, dirette alla creazione di disponibilità occulte attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, spostamenti di denaro non giustificati, pagamenti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichiarato.

In questo senso sono da considerarsi esposte anche le attività di Produzione dei progetti, controllo e monitoraggio quantitativo sui progetti, e di natura amministrativo-contabile, potendo comportare il rischio di fatti corruttivi.

In ogni caso, e più in generale, è necessario prestare attenzione alla circostanza che, in ogni settore o attività in cui vi siano contatti diretti o indiretti della organizzazione (o meglio di soggetti funzionalmente legati ad essa, siano essi apicali o subordinati) con la Pubblica Amministrazione, la stessa appare potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 e di parte dei reati previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rischio che comporta, parallelamente alla responsabilità dell'autore del

reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sussistendone i presupposti, ai sensi del Decreto in esame.

Una particolare attenzione si pone nelle attività di gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e di gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali, oltre che più in generale in tutte le attività sopra elencate.

Assumono inoltre rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001 le fattispecie di corruzione «impropria», vale a dire di corruzione per un «atto d'ufficio» (art. 318 c.p.) e quello di «istigazione alla corruzione», di cui all'art. 322 c.p.

Con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (concussione) la stessa appare solo astrattamente ed in linea teorica configurabile: il reato è infatti oggettivamente legato alla qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un pubblico servizio, qualifica estranea a CNA E.R.

All'art. 25, rubricato “Concussione e corruzione”, dopo la parole “Concussione” sono state inserite, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole “induzione indebita a dare o promettere utilità”. Ciò in quanto è stato introdotto nell'ordinamento l'art. 319 quater del codice penale, che, per l'appunto, punisce con la reclusione da 3 ad 8 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a 3 anni*”.

In sostanza, con l'entrata in vigore della Legge Anticorruzione, l'Ente è chiamato a valutare se le nuove fattispecie criminose costituiscono un rischio al quale è esposta la sua attività.

Infatti, nel caso previsto dal “nuovo” art. 319 quater c.p., si deve avere riguardo al fatto che non viene punito solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, ma anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, ossia il soggetto che, in un qualche modo, rimane “vittima” della induzione.

Misure di prevenzione

Per prevenire la responsabilità amministrativa, e quindi la conseguente irrogazione della sanzione, è necessario che l'Ente tenga sotto controllo l'attività connessa al trasferimento di denaro, evitando forme di incasso e pagamento con strumenti non tracciabili (segnatamente limitando al massimo l'uso del denaro contante), onde prevenire la costituzione di fondi neri.

Inoltre, i soggetti abilitati ad effettuare incassi e pagamenti devono essere precisamente individuati, le procedure devono essere definite.

In sostanza, si conferma assolutamente prioritario che tutti i processi aziendali sensibili siano uniformati, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- “proceduralizzazione” delle attività aziendali “a rischio reato”, al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;

- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati

supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);

- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;

- esistenza di meccanismi di sicurezza anche informatici che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali, il tutto tuttavia, tenendo conto delle dimensioni organizzative e della particolare attività svolta dall'Ente.

Per quanto concerne la frode informatica (art. 640 ter c.p.) l'attività di CNA E.R. non risulta significativamente esposta a rischio di commissione, atteso che da quanto emerso in sede di analisi, questa dispone di adeguati sistemi e procedure per la gestione dei back-up, dei supporti rimovibili ed applica sistemi operativi che prevedono apposite procedure per le attività di gestione dei sistemi di autorizzazione e di autenticazione informatica; i livelli di accesso sono definiti secondo modalità di profilazione degli utenti e protetti da password personali criptate non visibili agli amministratori di sistema; ed inoltre, per quanto attiene la sicurezza, CNA E.R. si conforma ai criteri di cui al proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy.

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività ed controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai danni della Pubblica Amministrazione, CNA E.R. adotta i seguenti controlli/attività:

a. Il Codice Etico prevede i principi generali di comportamento volti ad evitare la commissione, anche nelle forme del tentativo o sotto qualsiasi forma di atti con natura corruttiva.

b. Una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione che regola in particolare:

- la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse (penale, civile, amministrativo, tributario, giuslavoristico, arbitrale etc.);

- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione delle ispezioni.

c. Una procedura approvvigionamenti beni e servizi, che definisce:

- i poteri di controllo ed autorizzazione necessari al rilascio dell'ordine al fornitore;

- i criteri per la scelta dei fornitori;

- le modalità di controllo della congruità della fornitura.

Nel caso specifico di ricorso a professionisti esterni coinvolti nell'attività commerciale, il rapporto di collaborazione è stato implementato con specifiche clausole di controllo tra cui:

- la dichiarazione sottoscritta di non esser mai stati sottoposto o comunque implicato in procedimenti penali per reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 ovvero, in caso contrario, dichiarazione esplicita dei reati;

- la predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D.Lgs. 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penale);

- sottoscrizione del Codice Etico e dichiarazione di impegno al rispetto dello stesso;

d. Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'artt. 24, 24 ter e 25 del Decreto.

e. Adozione di un controllo formale sulle fatture mediante siglatura.

6.3 Induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Questo reato è stato aggiunto tra i reati presupposto di recente con la Legge n. 116/2009

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati “contro l'amministrazione della giustizia”, quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso il reato in oggetto ogni qual volta CNA E.R. sia chiamata come "parte" in un procedimento penale od abbia un qualche interesse nello stesso.

Misure per la prevenzione

CNA E.R., oltre ai principi adottati dal Codice Etico, ha definito una specifica procedura che regola l'insieme dei rapporti con la P.A. ed in particolare la gestione dei contenziosi.

6.4 I reati informatici

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al d.lgs.231/01.

Tra le principali novità si possono segnalare: la eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale; l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.); la profonda modifica dell'art. 615 - quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati"; l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso i reati in oggetto.

I reati di cui potenzialmente sussiste il rischio di commissione nell'ambito dell'attività di CNA E.R., e quindi assumono rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001, sono le fattispecie di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (art 615 ter c.p.) di "detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.).

Contrariamente, in base alle circostanze sopra esposte unitamente alla natura dell'attività svolta da CNA E.R., si ritengono solo astrattamente ipotizzabili a suo carico i reati di: "diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (art 615 quinquies c.p.); di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater, c.p.); di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.); nonché di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (artt. 635 quater e 635 quinquies); di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies, c.p.) e di falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica (art. 495 bis) e falsificazioni informatiche (art. 491 bis).

Misure per la prevenzione

CNA E.R., implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT, che prevede in particolare:

- a. limitazioni per gli utenti e conseguente definizione come esclusive prerogative ("privilegi") dell'amministratore;
- b. individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine.
- c. implementazione di un filtro Proxy controllato dall'Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

6.5 Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L. 633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno.

Tali, ai sensi dell' art 2 punto 8 della L. 633/41, sono anche: “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

L'esposizione al rischio

La descrizione delle opere dell'ingegno comprese nella protezione è data dall'art. 2 della L. 633/41 che in particolare prevede:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Misure per la prevenzione

CNA E.R. implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT, che prevede in particolare:

- a. limitazioni per gli utenti e conseguente definizione come esclusive prerogative (“privilegi”) dell'amministratore;
- b. individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine;
- c. implementazione di un filtro Proxy controllato dall'Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

6.6 I reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciiclaggio** e impiego di beni di provenienza illecita

La responsabilità amministrativa di CNA E.R., ex D. Lgs. 231/01, può sorgere esclusivamente se sono commessi, ad opera di soggetti legati ad essa, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita da cui derivi almeno un interesse per l'ente, in base al richiamo espresso agli articoli del Codice penale.

L'art. 3 della legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo reato di autoriciclaggio, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 648-ter 1.

Detto articolo prevede la pena della reclusione da due a otto anni per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2015.

Tale nuovo delitto è stato inserito nel novero dei "reati presupposto" di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il cui art. 25-octies è stato così riformulato:

*"Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

Il legislatore, anziché seguire il percorso più semplice, limitandosi ad eliminare la clausola di riserva, prevista dall'art. 648 bis del codice penale, che impedisce all'autore del reato presupposto di poter concorrere nel riciclaggio del provento illecito, ha preferito costruire un'ipotesi autonoma disciplinata dall'art. 648 ter 1 del codice penale, che regola espressamente l'autoriciclaggio.

Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

Anche se l'autoriciclaggio investe una serie di condotte, allargate a quelle economiche e finanziarie, il richiamo all'idoneità della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, sta a significare che il semplice versamento del profitto del reato presupposto non possa integrare il delitto di autoriciclaggio, perché la condotta si rivela inadatta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Le difficoltà maggiori a livello interpretativo del nuovo reato di autoriciclaggio riguarderanno, soprattutto, il tema dei reati tributari.

Mentre nel vigore della L. 516/82, (c.d. manette agli evasori), il reato tributario consisteva nella mancata annotazione o fatturazione dei ricavi da parte del contribuente, ed era quindi facile individuarne il profitto, la nuova legge penale tributaria, introdotta col D.Lgs. n. 74/2000, fa coincidere, soprattutto per i reati tributari più significativi commessi con il mezzo della dichiarazione (frode fiscale, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), il profitto del reato tributario con l'imposta evasa, ossia con il risparmio fiscale.

In questi casi – come sottolineano gli esperti della materia – non c'è un arricchimento patrimoniale che consente d'individuare il profitto, ma un mancato impoverimento, conseguente all'evasione d'imposta che determina il risparmio fiscale.

E' vero che il risparmio fiscale può rientrare nel concetto di altre utilità cui fa riferimento la norma che ricomprende nei proventi oggetto dell'autoriciclaggio oltre il denaro ed i beni, anche le altre utilità, ma risulta estremamente difficile individuare ed isolare nel patrimonio dell'autore del reato tributario il provento rappresentato dal risparmio fiscale.

In primo luogo perché tra la condotta che integra il reato tributario, ad esempio la dichiarazione infedele, consistente nella mancata annotazione nelle scritture contabili obbligatorie dei ricavi percepiti e la consumazione dello stesso, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, intercorre un

notevole lasso di tempo, per cui fino a quando non verrà presentata la dichiarazione infedele o fraudolenta non potrà parlarsi di impiego, sostituzione o trasferimento.

Ma soprattutto, consistendo il profitto del reato, non già nell'omessa annotazione di corrispettivi, cioè nella mancata dichiarazione delle somme incassate, ma nell'imposta evasa, cioè nel risparmio fiscale, la determinazione dell'imposta evasa è un processo che può prestarsi, come spesso accade, alla più arbitraria interpretazione da parte degli organi accertatori, che poi sono quelli che trasmettono all'autorità giudiziaria la notizia di reato.

Ed è sulla base di una notizia di reato, frutto di soluzioni rimesse a criteri presuntivi che dominano la materia tributaria e che si rivelano spesso contraddittori ed arbitrari, che si fonda il reato tributario presupposto il cui profitto potrà essere oggetto di autoriciclaggio da parte dell'autore del reato presupposto. In questi casi e cioè in presenza di reati tributari si potrà iniziare un'indagine per autoriciclaggio solo ove sia intervenuta una risposta seria, frutto di un'indagine adeguata e non di un semplice accertamento tributario, che può costituire la notizia di reato, sull'entità dell'imposta evasa che rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato di frode fiscale mediante artifici, o di dichiarazione infedele.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo.

Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato (d'altronde nessuno ruba per poi tenere la refurtiva sotto il materasso), il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante – ad effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.: *“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Per CNA E.R. l'attinenza alle sopra evidenziate fattispecie potrebbe ad esempio ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, o nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per la gestione di un affare, o nell'utilizzo di capitali frutto di evasione fiscale per compiere operazioni apparentemente lecite, quali l'acquisto di partecipazioni societarie o il finanziamento di iniziative economiche.. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.”

Misure per la prevenzione

Da quanto sopra esposto, per ciò che riguarda le attività ed controlli implementati al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, CNA E.R. adotta i seguenti controlli/attività:

- a. Una procedura approvvigionamenti beni e servizi, ad integrazione del Regolamento che definisce:
 - i poteri di controllo ed autorizzazione necessari al rilascio dell'ordine al fornitore;
 - i criteri per la scelta dei fornitori;
 - le modalità di controllo della congruità della fornitura.
- b. Obbligo di sottoscrizione da parte di tutti i fornitori del Codice Etico e del modello e dichiarazione di impegno al rispetto di quanto da questi prescritto.
- c. Predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs. 231/2001 (clausola risolutiva espressa, penale).
- d. Obbligo di pagamento esclusivamente a seguito della ricezione di documenti fiscalmente validi e se vi è identità tra il soggetto che ha fornito il bene e il servizio è il soggetto che riceverà il pagamento.

6.7 I reati societari

La materia dei reati societari è stata in questi ultimi anni oggetto di particolare interesse. Diversi sono stati gli interventi normativi susseguitisi a poca distanza che la riguardano, dapprima con la sostanziale riforma dei reati societari ad opera del D. Lgs. 61/2002, successivamente con la Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Market Abuse) di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/6/CE che ha modificato il Testo Unico della Finanza e da ultimo con la Legge 262/2005 (c.d. Tutela del Risparmio) che ha inciso per lo più sulle sanzioni.

Recenti modifiche sono state apportate dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che con l'art. 37, ha abrogato l'art. 2624 del c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) ad oggi comunque previsto nell'art. 27 dello stesso D. Lgs. 39/2010 e modificato l'art 2625 del c.c. (impedito controllo).

La tipologia dei reati in oggetto, che vale la pena di anticipare essere reati propri - hanno cioè come autori soggetti qualificati – a destato e desta particolare interesse sia per la frequenza nella loro commissione sia per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell'intero mercato, ecc.

Infine, all'art. 25-ter, che si occupa dei “Reati societari”, dopo la lettera s) l'art. 1, comma 77 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto la lettera s-bis), che prevede che per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Per capire la disposizione, va riferito che l'art. 2635 c.c. è stato integralmente sostituito, ed è stato rubricato come “Corruzione tra privati”; il terzo comma, nella nuova formulazione, recita: *“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”*. Le persone indicate sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori; le pene sono da uno a tre anni di reclusione, che si riducono ad un massimo di un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei soggetti prima indicati. La condotta criminosa consiste nel compiere od omettere atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, a fronte della dazione o della promessa di denaro o altra utilità.

Nel caso del reato di corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) si deve avere riguardo al fatto che i soggetti attivi sono gli amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società che compiono atti contrari agli obblighi del loro ufficio o al dovere di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Ebbene, in questo caso, sul versante della società danneggiata non scatta la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01, ma può benissimo configurarsi sul versante della società cui appartengono coloro che danno o promettono denaro o altra utilità ai soggetti prima elencati: il reato colpisce sia i corrotti che i corruttori, come è giusto che sia, ma la sanzione amministrativa colpisce solamente l'ente nel cui interesse e vantaggio è stata operata la corruzione.

L'esposizione al rischio

Dall'analisi effettuata è emerso che le aree alle quali bisogna prestare maggiore attenzione, sia singolarmente che complessivamente considerate, e nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi ipotesi di reati societari (come più dettagliatamente di seguito) risultano quelle interessate, preposte o comunque collegate alle seguenti attività:

la gestione di informazioni inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CNA E.R.;

la gestione delle attività economiche, patrimoniali e finanziarie e le relative rendicontazioni contabili;

la gestione dei rapporti con gli Organi.

Misure per la prevenzione

Dalle sopra esposte considerazioni e pur considerando che dall'analisi dei processi non sono emerse criticità particolari che vanno a toccare nello specifico le attività di natura gestionale-contabile-amministrativa, sono comunque adottati alcuni ulteriori accorgimenti da adottare in via preventiva per abbassare ulteriormente la soglia di rischio agendo in particolare sulla sfera relativa alla gestione dei rapporti con gli Organi associativi e di controllo già previsti dalla legislazione vigente e più in generale dalla documentazione aziendale, in particolare sono adottati:

- a. l'obbligo di incontri periodici, singoli o collegiali, tra l'OdV, l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale e l'obbligo di trasmissione con congruo anticipo all'OdV ed al Collegio Sindacale di tutta la documentazione afferente argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea o, comunque, da sottoporre agli stessi;
- b. la definizione di specifiche modalità di interazione con il Collegio Sindacale in termini sia di trasmissione e comunicazione dei dati, sia di presa visione della documentazione redatta dal Collegio Sindacale nello svolgimento della propria attività.

6.8 Reati di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (con l'art. 2, c. 29) ha introdotto l'art. 24-ter prevedendo l'estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

L'inclusione dei delitti in oggetto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è stata voluta quale ulteriore (per quanto residuale) strumento di lotta alla criminalità organizzata, prima ristretta alle sole fattispecie di reati transnazionali inserite nel corpus del D.Lgs. 231/01 dall'art. 10 della Legge 146/06 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 24-ter sanziona i c.d. reati associativi che vanno dal delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma) all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) e che per loro natura trovano difficile collocazione nell'attività di CNA E.R. né tantomeno ricollegabili all'interesse o vantaggio di essa.

Ciò nonostante si è ritenuto opportuno condurre una analisi sui processi di CNA E.R. in considerazione, ed è questo l'aspetto che interessa, che sono delitti di criminalità organizzata tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., cioè quei reati commessi "avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri", ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni illecite. Quest'ultima previsione assume particolare rilievo, atteso che fa riferimento a fenomeni di agevolazione che possono perfezionarsi a mezzo di innumerevoli, in quanto non tipizzate, condotte.

L'art. 24 ter prevede quindi la possibile insorgenza della responsabilità dell'ente, in presenza della commissione di un qualsiasi delitto commesso per agevolare in qualunque modo e sotto qualsiasi forma l'attività delle associazioni criminali

Misure per la prevenzione

Per quanto CNA E.R. ritenga minimo il rischio di commissione dei reati in oggetto, anche in ottica di massima trasparenza ha deciso di adottare la seguente misura di prevenzione: sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte degli imprenditori presenti negli Organi con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 24 ter del Decreto.

6.9 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 1 Aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita all'Articolo 30 i Modelli di Organizzazione e Gestione, affermando che:

1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

L'esposizione al rischio

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione a seguito della quale si sia verificato un evento dannoso penalmente rilevante. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi:

le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficace attuazione potrebbe integrare la responsabilità del Fondo nell'ambito della Responsabilità della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del servizio.

Misure per la prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08. Esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il primo presupposto del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di alcuni comportamenti che dovranno essere osservati da parte di tutti i dipendenti, nonché da tutti i soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali del Fondo, in particolare:

rispettare la normativa e le procedure aziendali interne per la protezione individuale e collettiva, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare le salute e la sicurezza propria, dei colleghi e del personale esterno, eventualmente presente sui luoghi di lavoro;

non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, ed ogni altro mezzo o attrezzature di lavoro;

utilizzare in modo appropriato e corretto i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione;

segnalare, senza indugio, in ragione delle responsabilità attribuite le anomalie, nonché le eventuali altre situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

sottoporsi agli interventi formativi previsti.

CNA E.R., in forza di tali principi, per quanto non registri una significativa frequenza di infortuni, ha provveduto a:

adottare come parte integrante di questo Modello, il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dal D. Lgs. 81/08;

individuare una serie di raccordi tra i soggetti richiamati dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;

affidare specificatamente all'Organismo di Vigilanza il potere/compito di monitorare l'attività aziendale nonché la funzionalità dell'intero Sistema di Gestione preventivo in materia di salute e sicurezza; qualificare come obbligo di informazione tutte le segnalazioni su possibili carenze od inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature da lavoro, non prontamente riscontrate dalle funzioni competenti.

6.10 I reati ambientali

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n.121, recante “Attuazione della Dir. n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, composto da cinque articoli, ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Trattasi delle fattispecie relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D.Lgs. n. 121 del 2011 è quella dell'inserimento di alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis, c.p.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti.

Misure per la prevenzione

CNA E.R. considera giustamente minimo il rischio di commissione dei reati in oggetto; tuttavia, in ottica di massima trasparenza, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione:

a. Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 24 undecies del Decreto.

b. Specifici protocolli nell'attività di valutazione dei progetti volti a formalizzare i criteri per il controllo a campione.

7 L'Organismo di Vigilanza e Controllo

7.1 Generalità

Il decreto legislativo prevede, all'art. 6, comma 1, lett. b) tra gli altri, che l'organizzazione non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In conformità a tale prescrizione, CNA E.R. si è dotata di un Organismo di Vigilanza di natura monocratica e nominato direttamente dal CdA.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale per l'esimente prevista dal Decreto.

7.2 Nomina e composizione

L'OdV è organo di natura monocratica ed è composto da un membro effettivo.

Questo è scelto tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni, purché privi di compiti operativi nell'aree individuate “a rischio”.

I criteri cui CNA E.R. si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

Composizione monocratica
Risorsa professionale esterna
Assenza di un potenziale conflitto di interessi

Il componente dell'OdV viene nominato con delibera dalla Presidenza. Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettantegli.

La delibera di nomina, nonché i compiti ed i poteri, vengono comunicati tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.

7.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo

Autonomia ed indipendenza

CNA E.R. garantisce all'OdV piena autonomia di iniziativa e si impegna a preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che:

i suoi componenti siano privi di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità di ingerenza nell'operatività di CNA E.R.;

l'Organismo nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico; riporti direttamente alla Presidenza;

l'adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili.

Professionalità

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'Organismo garantisca una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza:

la conoscenza di materie giuridiche (in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso);

una buona conoscenza della struttura organizzativa;

una adeguata competenza in materia di auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).

Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi

Tale requisito va inteso nei seguenti termini:

i membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità;

i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice dell'Associazione né tantomeno possono essere legati ad essa da interessi economici rilevanti; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interessi.

Continuità d'azione

La continuità dell'azione dell'OdV viene garantita attraverso la durata in carica per tre anni, fermo il successivo rinnovo e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini sopra descritta.

L'attività dell'OdV è su base continua e si esplica in:

a) conduzione di verifiche sull'applicazione del Modello di controllo tramite:

verifiche sulla corretta strutturazione dell'organizzazione aziendale;

verifiche sostanziali sulla completezza di applicazione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati;

b) disponibilità/facoltà continua di raccogliere segnalazioni di rischi di compimento di reati ed in generale di tutte le informazioni che siano necessarie a svolgere le attività di verifica;

c) comunicazione continua tra i membri per segnalare nuovi eventuali rischi e condividere l'esito delle attività di verifica.

7.4 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il CdA assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune al fine dello svolgimento dell'incarico, comunque adeguate al grado di esposizione al rischio e comunque tenuto conto anche della proposta di budget formulata dallo stesso Organismo.

Per quanto attiene alle risorse umane l'OdV potrà avvalersi del personale assegnatogli, di consulenti esterni e dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione.

Con precipuo riferimento alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse disponibili per la gestione dei relativi aspetti.

7.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, che gli affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, all'OdV fanno capo i seguenti compiti:

- a. verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, ed a evidenziarne l'eventuale commissione o il tentativo;
- b. vigilare sull'efficacia del sistema di gestione di CNA E.R.:
 1. programmando l'attività di verifica ispettiva, e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti,
 2. esaminando le relazioni annuali dei Responsabili di Area, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso,
 3. effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (es. aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza del Modello),
 4. effettuando incontri periodici con la Direzione al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del Modello di organizzazione e gestione,
- c. verificare l'effettività del Modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- d. predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello) con particolare attenzione al rispetto del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- e. eseguire un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori di Ecipar, in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza circa il decreto e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (Modello di organizzazione e gestione, analisi di rischio etc.);
- f. curare l'aggiornamento del Modello;
- g. garantire un flusso di informazioni verso il Consiglio di Amministrazione;

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'Organismo sono riconosciuti dalla Direzione tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza, in particolare:

- di effettuare, anche senza avviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune;
- di accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione o di consulenti esterni;
- di disporre direttamente delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.

7.6 Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come violazioni del Sistema.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei Responsabili di Area; in particolare, questi devono riportare all'OdV periodicamente, ovvero in tutte le situazioni in cui se ne ravvisa la necessità, sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a procedure operative, nuove attività avviate esposte ai rischi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001) mediante apposita modulistica o relazione scritta.

a) Segnalazione

Il personale dipendente (ovvero collaboratore esterno) che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Sistema è tenuto a contattare l'OdV attraverso un'apposita casella e-mail oppure tramite

comunicazione scritta. Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'OdV le valuterà a sua discrezione a seconda della gravità della violazione denunciata.

L'OdV garantisce l'anonimato e la riservatezza di ogni informazione inerente il soggetto segnalante al fine di garantirlo da potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura, fatti salvi gli obblighi di legge.

b) Attivazione dell'ODV

L'OdV esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo ritenga necessario, si attiva avviando tutte le necessarie indagini, quali:

- la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale);
- il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione;
- l'accesso a qualunque fonte di informazione, documento o dato ritenuto rilevante ai fini dell'inchiesta.

c) Altre informazioni

È fatto obbligo a tutta l'Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili e dipendenti) di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/01 in cui possa essere coinvolto Ecipar;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- i rapporti dei Responsabili di Area dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la tipologia, il numero, i destinatari e le motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- tutte le eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti possibili carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e sicurezza sul lavoro .

Viene inoltre istituito un flusso di comunicazioni periodico nei confronti dell'OdV, da parte del Direttore, per quelle informazioni, in riferimento all'attività, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, in particolare:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi
- l'elenco scostamenti tra importo pagato, Richiesta di acquisto, ordine/contratto
- i contratti consulenze professionali
- l'elenco donazioni, sponsorizzazioni, borse di studio e comodati d'uso
- i verbali del Collegio Sindacale
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi ad eventuali infortuni sul lavoro occorsi
- il bilancio annuale corredato della nota integrativa.

Tale elenco potrà essere integrato di volta in volta con richieste specifiche emesse dall'OdV nei confronti dei vari responsabili di struttura.

L'Organismo, dopo aver valutato le segnalazioni, pianifica le attività, anche di natura ispettiva, utilizzando le risorse necessarie.

7.7 Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente alla Presidenza.

In sede di approvazione del bilancio l'OdV riferisce:

mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Sistema, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Sistema;

mediante il piano annuale degli audit interni predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dalla Presidenza e/o dalla Direzione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

8 Sistema sanzionatorio

CNA E.R. condanna qualsiasi comportamento difforme alle previsioni del presente Modello e del Codice Etico, anche qualora detto comportamento venga posto in essere nell'interesse od a vantaggio di CNA E.R..

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è finalizzato esclusivamente a rafforzarne l'efficacia ed il rispetto da parte del personale tutto.

Le misure sanzionatorie stabilite non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura che possano derivare come conseguenza del medesimo fatto di reato (sanzione penale, amministrativa, civile).

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'OdV.

8.1 Criteri generali di irrogazione della sanzione

La tipologia e l'entità della sanzione da applicare, una volta accertata la violazione, è definita in base ai seguenti criteri:

- valutazione della condotta in base al dolo, colpa, negligenza o imperizia,
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità del soggetto coinvolto in base a criteri gerarchici;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Costituiscono infrazioni disciplinari per le quali potranno essere applicate le sanzioni previste nei successivi paragrafi i seguenti comportamenti:

l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;

la violazione, commissiva od omissiva, delle procedure previste e/o stabilite per l'attuazione del Modello;

la mancata collaborazione o reticenza del personale nel fornire le informazioni all'OdV;

la violazione (con dolo o colpa grave) all'obbligo di comunicazione verso l'OdV, secondo quanto stabilito dal presente Modello sui flussi comunicativi;

la redazione, nonché l'agevolazione alla redazione, di documentazione incompleta e non veritiera;

l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure previste per l'attuazione dello stesso;

la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto da Modello.

8.2 Le sanzioni

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

La violazione delle disposizione del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge e nel rispetto in particolare degli artt. 2104, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell' art.7 della Legge n.300/1970.

Le sanzioni individuate sono:

il rimprovero verbale per le violazioni di lieve entità;

il rimprovero scritto, per le reiterate violazioni di lieve entità;

la sospensione dal servizio e del trattamento economico, per violazioni di grave entità che aumenti il grado di esposizione al rischio di commissione reato; la sospensione dal servizio e dal trattamento economico è temporanea, comunque, non superiore a 10 giorni;

il licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali:

Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, si provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse. Le sanzioni individuate sono:

a) il rimprovero scritto, per le violazioni di lieve entità;

b) la risoluzione del rapporto, per le violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Misure nei confronti dei componenti gli Organi

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Organi dirigenti, l'OdV informerà, in mancanza di altro Organo cui riferire per ragioni di opportunità, la Direzione.

Le sanzioni individuate sono:

richiamo formale scritto, in caso di violazione non grave;

sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile, in caso di violazione grave;

revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione sia grave e tale da ledere la fiducia nei suoi confronti, la Presidenza convoca la Direzione, proponendo la revoca dalla carica.

Misure nei confronti dei componenti l'OdV

In caso di violazione delle norme del presente Modello o della normativa vigente, tali da configurarsi come un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello o una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico, oltre alla revoca dall'incarico potrà essere applicata la sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione alla Presidenza mediante relazione scritta., qualora si tratti di violazioni gravi tali da integrare giusta causa propone all'Assemblea la revoca del componente del Collegio Sindacale o dell'intero Collegio.

Misure nei confronti dei consulenti, partner e fornitori

Consulenti, partner e fornitori restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di consulenti, professionisti, partner e fornitori è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole

contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

9 Informazione e formazione del personale

9.1 Informazione e formazione dei dipendenti

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di CNA E.R. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti del personale. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione sia al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle c.d. attività sensibili, sia in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di Ecipar.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte. .

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività dell'OdV.

Al fine di verificare l'effettività e l'efficacia della formazione si provvede a registrare:

- il programma di formazione;

- il materiale didattico fornito;

- l'elenco dei partecipanti alla formazione;

- ove possibile i test di apprendimento/gradimento sulla formazione ricevuta compilati dal personale.

CODICE ETICO

CODICE ETICO

1 Premessa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n 231 (di seguito anche Decreto), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica” ha introdotto il principio della responsabilità degli Enti, a seguito dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti, dalle figure c.d. apicali, dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza e da tutti coloro che, anche di fatto, siano in grado di impegnare l’Ente.

Il decreto prevede, tra le altre condizioni, che il Codice Etico collocato all’interno di un effettivo modello organizzativo di gestione e controllo, possa assumere una forza scriminante e di protezione a beneficio dell’Organizzazione, che rimarrebbe al riparo dall’applicazione delle sanzioni previste.

CNA E.R., nella seduta del 21/11/2007, ha formalmente recepito il Codice Etico, unico per tutto il territorio nazionale, cui tutte le strutture del Sistema CNA sono obbligate statutariamente ad informarsi.

Di seguito viene riprodotto, con assoluta fedeltà nella Premessa generale e nella I Parte, e con gli opportuni adeguamenti nella II Parte:

PREMESSA GENERALE

Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e in un’economia di libero mercato e ponendosi l’obiettivo di contribuire nell’assoluto rispetto delle leggi alla crescita economica, civile e democratica del Paese a partire dalle realtà in cui opera, la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, intende perseguire l’affermazione di un codice etico del comportamento imprenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i dipendenti della Confederazione.

In tal senso la CNA si pone come espressione di una identità etica collettiva ed impegna se stessa e le sue componenti:

le Associazioni provinciali e regionali;

gli imprenditori associati;

i dirigenti, anche pensionati, che rivestono incarichi associativi;

i dipendenti del Sistema CNA;

i rappresentanti CNA in organismi esterni

ad adottare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, e volti a garantire il rispetto della legge all’interno sia della stessa Confederazione che delle singole imprese associate.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, è impegnato nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento

non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione e le istituzioni.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

L'intero codice etico della CNA, deve essere adottato, recepito ed attuato da tutti gli enti e società di emanazione o di proprietà della CNA Nazionale; costituisce modello di riferimento per le articolazioni confederali del sistema CNA e per gli enti e società di loro emanazione, che con autonome delibere, dei competenti organi, provvederanno ad adottarlo con gli opportuni adattamenti.

Esso si compone di due parti. La prima contiene le norme di comportamento generali che devono informare ogni ambito della attività professionale e corporativa dell'associato e del dipendente CNA. Nella seconda sono, invece, stabiliti ed approfonditi i principi specifici, che costituiscono la struttura del modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

I parte

Art. 1 I doveri e gli obblighi degli associati

Gli associati CNA si impegnano a tener in primaria considerazione l'interesse generale dell'imprenditoria italiana ed europea e del Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a. come imprenditori

- ad applicare leggi e contratti di lavoro, a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardandone la sicurezza sul lavoro;
- a mantenere un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i partiti politici e con tutte le istituzioni della vita sociale;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento con impegno costante.

b. come associati

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e della Confederazione;
- a non aderire ad Organizzazioni, che perseguono obbiettivi confliggenti con quelli della CNA ovvero siano portatrici di interessi contrapposti a quelli tutelati dalla stessa; in ogni caso, a comunicare all'Associazione di appartenenza le adesioni ad altre Organizzazioni;

- a rispettare le delibere e gli orientamenti che la Confederazione, ai diversi livelli e ambiti associativi, prende nelle diverse materie e ad esprimere le proprie personali opinioni preventivamente nelle sedi preposte al dibattito interno, evitando di partecipare ad incontri e riunioni tendenti a preconstituire orientamenti degli organi, salvaguardando l'autonomia ed il rispetto della correttezza del rapporto anche con chi esprime posizioni diverse;
- ad informare tempestivamente la Confederazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con altri imprenditori e/o con la Confederazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto;
- a tutelare la reputazione e l'immagine della Confederazione e dei suoi dirigenti in ogni sede in cui venga messa in discussione.

c. come dirigenti che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ai valori ed ai principi del Sistema CNA, nonché all'integrità morale ed etica dei candidati; ciascuno di essi, prima di presentare qualunque candidatura a qualunque livello associativo confederale o incarico anche esterno per la CNA, deve dichiarare sul proprio onore di non aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, contro lo Stato o l'Unione Europea, né di avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 così come previste dalla II parte del presente codice etico e dai manuali di procedura emanati dalla Confederazione e dalle singole articolazioni organizzative.
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, prescindendo dalle personali convinzioni politiche nell'espletamento dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- proporre all'organo di appartenenza iniziative, programmi e progetti, solo se conformi alle norme in vigore e tali comunque da non far conseguire ad alcuno indebiti contributi, vantaggi, finanziamenti;
- segnalare immediatamente al competente organo di appartenenza ogni e qualsiasi situazione che possa porre il dirigente CNA in situazione di conflitto di interessi, di qualunque natura o causa, con il Sistema CNA;

- comportarsi con lealtà, onestà e correttezza nello svolgimento del mandato ricevuto, nei confronti degli altri membri dell'organo di appartenenza, degli altri organi confederali e delle altre componenti il Sistema CNA;
- impegnarsi ad avvertire immediatamente di qualunque fatto, atto o evento, che comunque, in qualunque modo possa danneggiare l'immagine, la credibilità e la reputazione della CNA o di sue singole componenti;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine degli imprenditori associati alla CNA;
- non concorrere a lavori commissionati dalla Confederazione. Si impegnano, inoltre, a far sì che qualunque tipo di compenso economico (indennità o rimborso spese) derivante da incarichi associativi abbia carattere di documento pubblico accessibile a tutti gli associati.
- accettare le decisioni degli organi della Confederazione, ed a contestarli nei modi e forme previsti dallo Statuto e dal Regolamento della CNA;
- a non assumere incarichi direttivi o far parte di organi in Organizzazioni concorrenti. Le medesime preclusioni valgono anche per i membri degli organi della Confederazione, anche senza cariche dirigenziali.

Art. 2 I doveri e gli obblighi dei dipendenti CNA.

Tutti i dipendenti della CNA, a qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a:

- Rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dagli organi dei vari livelli associativi, con lealtà e correttezza;
- rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 così come previste dalla II parte del presente codice etico e dai manuali di procedura emanati dalla Confederazione e dalle singole articolazioni organizzative;
- applicare con scrupolo e diligenza le norme procedurali nello svolgimento dei servizi agli associati CNA, al fine di evitare loro pregiudizi e ritardi e comunque per evitare di far conseguire loro indebiti contributi, aiuti, sussidi e finanziamenti;

- svolgere l'attività lavorativa nell'interesse della CNA, attenendosi alle direttive degli organi associativi al fine di conseguire i risultati indicati dalla Confederazione;
- informare e concordare con la CNA su eventuali incarichi o rapporti di lavoro o collaborazione esterni al Sistema e comunque secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento CNA;
- tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi della CNA, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze della CNA, nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 I doveri e gli obblighi dei rappresentanti CNA in organismi esterni

Gli associati, i dirigenti eletti negli organi confederali, i dipendenti CNA ed anche i soggetti esterni alla CNA che, su designazione degli organi di questa, vengono nominati in organismi di enti, società, istituzioni pubbliche o private, sono tenuti a:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente designante e degli imprenditori associati, nel rispetto degli orientamenti che la Confederazione deve loro fornire;
- all'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi o altro interesse personale;
- a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa;
- a rimettere, a semplice richiesta, il mandato, allorché gli organi della Confederazione lo richiedano;
- ad informare la Confederazione e concordare con essa ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è stati designati.

I designati alla nomina negli organismi esterni alla CNA, prima di accettare la carica, debbono sottoscrivere una dichiarazione, con cui dichiarano espressamente di essere a conoscenza delle norme del codice etico ed in particolare di quanto stabilito al presente articolo. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione è impeditivo alla designazione.

II parte

Le norme previste dalla presente parte costituiscono, insieme alle norme di comportamento generali stabilite nella prima parte, i principi alla base del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" dell'intero sistema CNA per prevenire la commissione da parte dei propri dirigenti e dipendenti dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Art. 4 Destinatari

Le disposizioni della II parte del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione:

- a. ai membri degli organi dirigenti del sistema, e quindi espressamente, ai membri della Direzione, della Presidenza o organo equivalente, al Presidente, al Segretario Generale o figura equivalente;
- b. ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, sono sottoposti alla vigilanza degli organi dirigenti di cui alla lettera a) ed ai dirigenti della Confederazione;
- c. i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, che svolgano attività in nome e per conto della CNA o sotto il controllo della stessa.

Art. 5 L'Organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza è composto da un professionista esterno, dotato di adeguata esperienza e conoscenza del Sistema CNA.

L'Organismo di Vigilanza sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 11 della II parte del presente codice, vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello di gestione e controllo, ne individua le criticità e, ove ritenga possibili dei miglioramenti, propone alla Direzione interventi di modifica al modello, comunica al Segretario le risultanze delle verifiche e controlli effettuati.

Con cadenza temporale periodica l'Organismo di Vigilanza riceve dal Segretario un'informativa dei provvedimenti adottati in seguito alle segnalazioni delle violazioni e delle anomalie rilevate ai sensi del presente codice, ne valuta l'adeguatezza e, se del caso, può chiedere al Segretario ulteriori interventi. L'organismo di vigilanza, infine, riferisce alla Direzione su tutte le attività da esso svolte almeno una volta l'anno.

L'Organismo di Vigilanza può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo nelle aree sensibili al rischio di commissione reati rilevanti ai sensi del D.Lgvo 231/2001.

Art. 6 Il Principio generale "Il rispetto della legge"

I destinatari, sono sempre e comunque tenuti a rispettare tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti comunitari, statali, regionali, e di tutte le pubbliche amministrazioni competenti, nonché le norme vigenti in ciascun Paese estero in cui essi abbiano, per motivi inerenti lo svolgimento di incarichi confederali, ad operare.

Nessun obiettivo della CNA è perseguito né realizzato in violazione delle leggi.

Qualsiasi violazione di norme giuridiche, cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento della CNA, deve essere immediatamente interrotta e comunicata al Segretario e all'Organismo di Vigilanza.

Art. 7 Eticità dei comportamenti

I destinatari, oltre al rispetto della legge, sono tenuti ad un comportamento eticamente corretto, secondo quanto previsto nella parte I del presente codice etico.

Non sono in ogni caso eticamente corretti e sono quindi assolutamente vietati i comportamenti di qualunque destinatario diretto a procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per la CNA.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della CNA può giustificare una condotta in violazione e/o difformità delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente codice.

Art. 8 Principio generale Imparzialità e Conflitto di Interessi

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

Ogni situazione di conflitto di interessi deve essere immediatamente comunicata ai rispettivi organi o superiori gerarchici dai destinatari, che si astengono dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

Se il conflitto di interessi riguarda il Segretario, questi si astiene dal compiere l'atto, investendo dello stesso la Direzione, o, in caso di urgenza, la Presidenza.

Art. 9 Principio Procedure e deleghe

Le aree sensibili al rischio di commissione reati, rilevanti ai sensi del D. Lgvo 231/2001, sono indicate nel fascicolo "CNA E.R. e D.Lgs. n. 231/2001" e riguardano le attività di rappresentanze svolte dalla CNA negli Organismi Pubblici di assegnazione e gestione di risorse economiche ovvero le attività di acquisizione di finanziamenti per la realizzazione di progetti.

In tali settori la CNA ha adottato un manuale di procedure che garantisce il rispetto dei principi della separazione delle funzioni, della documentabilità delle operazioni e del controllo.

Tutte le azioni e attività effettuate dalla CNA o per suo conto devono essere, in un regime di riservatezza,

- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti,
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti,
- basate su informazioni corrette e complete.

Art. 10 Principio dell'informativa contabile e di gestione

La contabilità deve essere fondata su principi di trasparenza, verità e completezza dei dati e di tutte le registrazioni.

Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo e fedele nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione, cartacea o informatica, di supporto, volta a consentire:

- Pagevole verifica e ricostruzione contabile;
- la ricostruzione accurata dell'operazione;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e decisione.

Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza. Il responsabile delle funzione, a sua volta, ne informa il Segretario che, valutate le circostanze, se del caso, adotta i necessari provvedimenti.

Art. 11 Obblighi di vigilanza ed informazione

Tutti i destinatari, addetti ad una delle aree sensibili, sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio organo di appartenenza o i propri superiori gerarchici ogni notizia appresa nell'ambito delle funzioni attribuite circa violazioni di norme o regolamenti che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere CNA in reati rilevanti ai sensi del del D. Lgs. 231/2001.

Dette violazioni devono essere portate a conoscenza anche dell'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione di cui al precedente comma deve essere data in forma scritta e non anonima.

I responsabili operativi delle aree sensibili sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri collaboratori, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi comportamento rilevante ai fini della commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Art. 12 Principio Rapporti con le pubbliche istituzioni e i pubblici funzionari

I rapporti con le pubbliche amministrazioni, istituzioni pubbliche, italiane ed estere, organizzazioni pubbliche interne o internazionali e con i loro funzionari (o soggetti che agiscono per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.

1. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di dono o utilità d'uso di modico valore.
2. È fatto divieto di offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
3. Il personale incaricato, in corso di trattativa, o durante l'esecuzione di un progetto, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve astenersi da cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione, anche a mezzo di influenze politiche, personali, o di altra natura.
4. Il dirigente o il dipendente della CNA che segue una fase di procedura diretta ad ottenere benefici o contributi pubblici di qualunque natura, non deve in alcun caso avere interessi personali o familiari, riguardo al contributo o beneficio da ottenere. Egli deve immediatamente dichiarare la propria situazione di incompatibilità, così da permettere che la pratica sia assegnata ad un altro dirigente o

dipendente della CNA. Qualora la situazione di incompatibilità possa comunque configurarsi, questa rinuncerà alla domanda e al relativo contributo o beneficio.

5. Nel caso dell'effettuazione di una gara pubblica con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
6. Nel caso in cui la CNA si avvalga di un consulente o un soggetto "terzo" nei rapporti verso la P.A., si assicurerà che quest'ultimo abbia conoscenza dei protocolli e del codice etico e si impegni rispettarli.
7. Il dirigente o il dipendente che abbia incarichi politici o di altra natura esterni al sistema CNA, non può essere incaricato di svolgere alcuna funzione inerente a pratiche, procedure, progetti ed iniziative, la cui valutazione e decisione è rimessa all'ente in cui il dirigente o dipendente CNA ha incarichi politici o di altra natura.

Art. 13 Richiesta di fondi pubblici allo Stato, all'Unione Europea, ad altro ente pubblico e loro gestione

In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato, Unione Europea o altro ente pubblico ed al loro utilizzo, la CNA è tenuta a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare la commissione di possibili atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

È pertanto vietato ai destinatari di:

1. impiegare i fondi ricevuti da CNA per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
2. utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
3. promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi da parte della CNA;
4. promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi da parte di CNA;
5. indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o gli enti pubblici ed i loro funzionari o dirigenti, in errore al fine di far ottenere a CNA i fondi;
6. alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o aumentare l'importo di fondi già ottenuti, ma in misura minore.

Norme finali

Art. 14 Violazioni del Codice Etico – Sanzioni

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale del contenuto dei rapporti degli associati e dei destinatari di cui all'art. 4 con la CNA, a qualunque titolo costituiti (mandato elettivo, rapporto di subordinazione; consulenza ed altro).

La violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dal presente codice etico comporta l'applicazione delle procedure sanzionatorie previste dall'art. 17 del Regolamento CNA E.R.

Qualunque associato può segnalare al competente organo associativo la violazione delle norme del presente codice etico da parte di un associato, ovvero di un dirigente o di un dipendente CNA.

L'organo valuta la segnalazione e ove lo ritenga, chiede al competente collegio dei garanti l'applicazione di una sanzione, proporzionata alla gravità, rilevanza e pregiudizio subito dalla CNA in relazione al fatto contestato.

Prima di richiedere l'applicazione della sanzione al Collegio dei Garanti, l'organo competente è comunque tenuto a contestare il fatto all'interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive.

Per i soggetti indicati nell'art. 4 alle lett. a) e b) le violazioni delle disposizioni del Codice Etico costituiscono lesione del rapporto fiduciario con la CNA ed integrano un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo o la decadenza dall'organo, se membro di esso.

In particolare, per quanto concerne i lavoratori subordinati (soggetti sub b dell'art. 4), le sanzioni saranno comminate nel rispetto dell'art. 7 L. 300/70, nonché di ogni altra norma di legge e di contratto applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura del singolo rapporto di lavoro.

Ai lavoratori subordinati potranno essere applicate le seguenti sanzioni: rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso, licenziamento senza preavviso.

Nei casi in cui la violazione sia commessa da soggetti facenti parte di organi direttivi (soggetti sub a dell'art. 4), la valutazione spetterà al Collegio dei Garanti, che comminerà la sanzione in funzione della gravità, secondo quanto previsto dal regolamento della CNA.

Nei rapporti contrattuali (soggetti sub c dell'art. 4) a seconda della gravità della violazione, il contratto sottoscritto potrà intendersi risolto per inadempimento imputabile ed importante, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 Codice Civile.

Di ogni violazione della II parte del Codice Etico contestata ne deve essere data informazione all'Organismo di Vigilanza.

Art. 15 Diffusione Codice Etico

Il Segretario cura la diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità più efficaci e adeguate al sistema CNA (trasmissione tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna brevi manu, pubblicazione sul sito internet www.cnaemiliaromagna.it).

Delle modalità di diffusione è informato l'Organismo di Vigilanza, che, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di procedere a diverse forme di comunicazione ai fini della divulgazione del Codice Etico.

Nei contratti stipulati dalla CNA deve essere inserita una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Etico, del seguente tenore: "Codice Etico: il presente contratto è integrato dalle norme del Codice Etico CNA, la cui violazione potrà comportare anche la risoluzione del presente contratto"

La II parte del codice etico, ed "il modello di organizzazione, gestione e controllo" sono soggetti a revisioni e aggiornamenti, da parte della Direzione CNA E.R., su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

3

ANALISI DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

Indice

1. Contenuto del documento
2. L'analisi di rischio: executive summary
- 2.1 Tabella riepilogativa reati-processi
3. Il dettaglio dell'analisi di rischio
- 3.1 Tabella riepilogativa criticità-controlli

1. Contenuto del documento

Il presente documento:

- A.** identifica i processi esposti a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, evidenziandone l'eventuale grado di esposizione. I reati per i quali è stata condotta l'analisi sono quelli elencati di seguito (tra parentesi è riportato il richiamo al rispettivo articolo del D. Lgs. 231/2001):
- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
 - delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
 - delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
 - delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
 - reati societari (art. 25-ter);
 - delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
 - reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
 - reati di abuso del mercato (25-sexies);
 - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
 - reati di ricettazione, riciclaggio, **autoriciclaggio** e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (25- octies);
 - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
 - reati ambientali (25-undecies);
 - **reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25-duodecies);**
 - reati transnazionali introdotti nell'ordinamento italiano dalla Legge 16.3.2006 n. 146;
- B.** suggerisce i controlli da implementare al fine di contrastare o ridurre efficacemente la probabilità di commissione reato e/o mitigare quei rischi la cui esposizione sia da considerare di livello non accettabile ai fini di un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo.

2. L'analisi di rischio: executive summary

Al fine di svolgere una sistematica rilevazione del livello di rischio a cui è esposta CNA E.R. sono state realizzate delle interviste con il personale.

Il Team di analisi è stato composto da personale dello studio legale Avv.ti R. Montagnani – P. Loberti S.T.P.:

Avv. Roberto Montagnani

Avv. Filippo Grillo

Le interviste sono state condotte al fine di acquisire le seguenti informazioni:

1. una descrizione delle principali attività svolte dal personale nell'ambito dell'operatività di CNA E.R.;
2. la rilevazione della documentazione normativa esistente (es. regolamenti, policy, procedure, diagrammi di flusso, organigrammi e mansionari);
3. l'identificazione del sistema dei controlli (es. esistenza e/o adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive, esistenza di meccanismi e/o di organi di controllo interni).

Il personale da intervistare e le aree oggetto di intervista sono state individuate in modo congiunto tra il Team ed i referenti interni di CNA E.R. nelle persone di:

- Gabriele Morelli Segretario
- Paolo Carrà Responsabile Amministrativo
- Anna Sandon responsabile segreteria Presidenza

Il punto di partenza per l'esecuzione di una verifica di conformità al D. Lgs. 231/2001 è l'identificazione dei processi. Nell'attività di analisi si è cercato di seguire, ove possibile, una logica di processo anziché di mera responsabilità funzionale, anche e soprattutto, tenendo conto della natura e dell'attività di CNA E.R., che rappresenta il livello confederale intermedio nel Sistema CNA, che si articola in CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale. CNA E.R., in particolare, rappresenta e tutela gli interessi del Sistema CNA e dei suoi associati a livello della regione e presso le istituzioni regionali; elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali; elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione e compie molteplici altre attività finalizzate alla tutela degli associati.

Di seguito sono indicati le Aree/processi analizzati:

- Presidenza -Direzio
- Amministrazione
- Dipartimenti -Unioni
- Area progetti
- Approvvigionamenti

Per la realizzazione delle interviste sono state utilizzate come base di riferimento "schede di processo", cercando così di evidenziare le attività e le metodologie seguite.

Le interviste condotte con il personale e l'analisi documentale evidenziano una realtà complessa, dovuta anche alla natura delle attività di CNA E.R., in cui il ruolo della Direzione (intesa non come Organo ma come figura del Segretario) è ben presente in tutti i processi aziendali ed è condiviso con tutto il personale.

L'analisi di rischio ha rilevato come l'attività sia adeguatamente regolamentata attraverso procedure documentate e/o coerenti con l'attuale operatività, con positive ricadute sull'applicazione dei principi di segregazione dei compiti e tracciabilità delle attività principali del processo.

In conclusione, solamente due sono sostanzialmente le tipologie di interventi ritenuti necessari per l'adozione di un modello di organizzazione e gestione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001:

- a. l'integrazione della documentazione esistente con gli elementi tipici del controllo interno legato ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b. la formalizzazione delle prassi esistenti per quei processi attualmente non ufficialmente regolamentati.

2.1 Tabella riepilogativa reati-processi

Il dettaglio delle criticità connesse ad ogni area/processo analizzati ed i relativi controlli suggeriti, sono evidenziati nella descrizione dei processi riportata nel documento allegato: "Schede processo".

Di seguito si riepilogano i processi di CNA E.R. esposti (in via diretta o strumentale) ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001:

Reati ex D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1)

Reati societari (art. 25-ter)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

Mutilazione dei genitali femminili (art. 25-quater 1)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

Reati di abuso del mercato (art. 25-sexies)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, **autorinciclaggio** (art. 25-octies)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Reati ambientali (art. 25-undecies)

Processi di riferimento

In maniera più specifica, sono esposti a rischio i seguenti processi

Approvvigionamenti (esposizione strumentale)

Area progetti

Amministrazione (esposizione strumentale)

Gestione delle procure e delle deleghe.

Gestione dell'infrastruttura IT, sicurezza dei dati e delle informazioni.

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

Amministrazione e contabilità
Gestione delle procure e delle deleghe.

Area progetti
Approvvigionamenti
(esposizione anche strumentale)

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

Tutti i processi

Approvvigionamenti.
Amministrazione

Dipartimenti-Unioni
Gestione dell'infrastruttura IT

Gestione dell'assetto organizzativo, dei poteri e delle deleghe aziendali.

CNA E.R. non risulta significativamente

esposta a questa classe di reati

Reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 25-duodecies)

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati

Reati transnazionali introdotti nell'ordinamento italiano dalla Legge 16.3.2006 n. 146

CNA E.R. non risulta significativamente esposta a questa classe di reati.

3. Il dettaglio dell'analisi di rischio

A fronte delle informazioni raccolte, confrontando la rilevanza delle attività svolte con il sistema di controlli esistente, è stato attribuito ai processi aziendali un indice di rischio su tre livelli (basso-medio-alto).

3.1 Tabella riepilogativa criticità-controlli

La tabella successiva riepiloga, per ognuna delle aree analizzate, gli elementi emersi dalla rilevazione ed i controlli suggeriti:

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
Presidenza - Direzione	Reati commessi in violazione della Legge sul diritto d'autore (art. 25 novies).	Medio	CNA E.R. non ha adottato alcuna policy che regolamenti l'eventuale utilizzo di opere coperte da diritto d'autore impiegate in campagne promozionali. Non risulta adottata alcuna policy documentata che definisca l'ambito di operatività nel processo.	Definire specifica nel Codice Etico. L'esplicitazione di politiche aziendali nell'erogazioni di sponsorizzazioni, specifiche ed obiettivi per l'attività di comunicazione (eventi e/o convegni) e delle attività in partnership etc. consente di tutelare CNA E.R. da eventuali fraintendimenti in situazioni riconducibili a tali attività.
Dipartimenti-Unioni	Reati commessi nei rapporti contro la PA (artt. 24, 25)		Le attività di promozione (marketing e comunicazione), benché non comportino contatto con la PA, possono essere lo strumento per il perfezionamento di attività illecite (es. costituzione di fondi neri o cessione di regalie a scopo corruzione), attraverso il non corretto utilizzo delle risorse promozionali di CNA E.R.	Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte dei fornitori. Specifiche clausole contrattuali da adottare con i fornitori (es. clausola 231).
Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti

Area progetti	Malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa (art. 24) anche a titolo di concorso. I reati di corruzione commessi nei rapporti con la P.A. (art. 25) anche a titolo di concorso. Reati di criminalità organizzata nelle forme dell'agevolazione (art. 24-ter)	Medio	La mancata formalizzazione di alcune logiche operative dei momenti di controllo sull'attività di valutazione dei progetti verso la Regione ed il FSE, espone CNA E.R. a possibili fraintendimenti sul rischio di esposizione di fatti illeciti, anche a titolo di concorso, (esempio: reati ai danni della PA, reati di criminalità organizzata nelle forme dell'agevolazione ecc.) Tale rischio è ancor più difficile da prevedere se l'attività è gestita di concerto da più soggetti o unità cooperanti. Esiste il rischio, nel contatto diretto con le Istituzioni Pubbliche, di commissione di atti corruttivi.	Definire specifica nel Codice Etico. Definire una procedura per la gestione dei rapporti con la PA. Formalizzare i criteri per il controllo a campione Sottoscrizione del Codice Etico e del Modello da parte delle aziende titolari di progetti con autodichiarazione di non aver subito condanne per i reati previsti dall'artt. 24, 24 ter e 25 del Decreto.
----------------------	--	--------------	--	--

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
Area progetti	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24);	Medio	La struttura ha implementato specifici presidi di controllo.	

Amministrazione e contabilità	Esposizione strumentale ai reati contro la PA	Basso	Il controllo effettuato sulle fatture dall' Amministrazione è di natura strettamente documentale (importo fattura/ordine).	Si ritiene opportuno definire nel Codice Etico dei principi di redazione del bilancio ed ogni altro riferimento ai principi generali di comportamento in relazione ai reati previsti dall'art. 25 ter.
--------------------------------------	---	--------------	--	--

Approvvigionamenti Amministrazione	Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (25-octies) Esposizione strumentale ai reati	Medio	<p>La mancanza formalizzazione di procedure specifiche per le attività di acquisto, per quanto si tenga conto dell'elemento dimensionale di CNA E.R., benché non implicino diretto contatto con la P.A., possono comportare il rischio di commissione di fatti corruttivi (es: la stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio; ancorché attraverso la costituzione di fondi neri, cui pure la fattispecie si presta, può integrare fattispecie corruttive).</p> <p>Per quel che riguarda, invece, i reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, per cui l'esposizione al rischio è diretta è necessario considerare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> obbligo di pagamento esclusivamente a seguito della ricezione di documenti fiscalmente validi; possibilità di pagamento solamente se vi è identità tra il soggetto che ha fornito il bene e il servizio è il soggetto che riceverà il pagamento. <p>Non sono chiaramente evidenziati i controlli di congruità della fornitura, sufficienti a dimostrarne la coerenza con l'ordine di acquisto.</p>	<p>Definizione di una procedura per la gestione degli acquisti ad integrazione del Regolamento per l'affidamento di forniture che evidenzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i poteri di controllo ed autorizzazione necessari al rilascio dell'ordine al fornitore; definire i criteri per la scelta dei fornitori e le modalità di controllo della congruità della fornitura; Particolare attenzione va posta per gli incarichi professionali. Inserimento (ove possibile) all'interno della lettera di incarico di quale sarà l'output del lavoro. Obbligo di sottoscrizione da parte di tutti i fornitori del Codice Etico e del modello e dichiarazione di impegno al rispetto di quanto da questi prescritto. Predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs 231/2001 (clausola risolutiva espressa, penale).
---	--	--------------	--	--

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
---------------	---------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Presidenza-Direzione	Esposizione strumentale ad una pluralità di reati	Medio	Formalizzazione sistematica delle decisioni prese dalla Presidenza e dalla Direzione.	Verifica del rispetto del regolamento e/o della sua idoneità operativa.
-----------------------------	---	--------------	---	---

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
Gestione infrastruttura IT	Delitti informatici (art. 24-bis) Delitti in materia di violazioni della Legge sul diritto d'autore (art. 25-novies)	Medio	Non si ha evidenza di specifiche misure di prevenzione e/o controllo adottate, oltre quelle minime disciplinate dal Disciplinary Tecnico, Misure minime di sicurezza all. B del D. Lgs 196/03. Tali contromisure non sono sufficientemente efficaci a contrastare il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 24-bis e soprattutto 25-novies, con riferimento particolare al rischio di utilizzo di programmi non originali.	Adottare alcune limitazioni per gli utenti, definendo come esclusive prerogative (“privilegi”) dell’ amministratore azioni quali riconoscendo come soli “privilegi Amministratore”(installazione software e loro utilizzo, ecc.). Implementazione di un filtro Proxy controllato dall’Amministratore (in conformità alla normativa Privacy).

Area/Processo	Reati ex D. Lgs. 231/2001	Indice di rischio	Criticità	Controlli suggeriti
----------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------	----------------------------

**Presidenza-
Direzione**

Artt. 589 e 590 c.p. -
Omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime
commessi in violazione delle
norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro.

Basso

L'articolo 30 del D. Lgs.
81/08 specifica come il
modello organizzativo debba
assicurare un sistema di
gestione che garantisca il
controllo sulla conformità
agli adempimenti previsti
dalla normativa in materia
SSL.

L'adozione del modello di
organizzazione dovrà prevedere
idonei strumenti di gestione e
controllo di conformità, ad
esempio, attraverso la
definizione di specifici flussi
informativi e momenti di
comunicazione tra i soggetti
interessati, agli adempimenti
previsti dalla normativa in
materia di SSL riportati
sinteticamente di seguito:

al rispetto degli
standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro,
alle attività di
valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione
conseguenti;

alle attività di natura
organizzativa, quali emergenze,
primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di
sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;

alle attività di
sorveglianza sanitaria;
alle attività di
informazione e formazione dei
lavoratori;

alle attività di vigilanza
con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;

alla acquisizione di
documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;

alle periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia
delle procedure adottate.

Area/Processo

**Reati ex D.
Lgs.
231/2001**

Indice di rischio

Criticità

Controlli suggeriti

Presidenza-Direzione

Medio

La mancata formalizzazione di ruoli e
responsabilità, nonché di specifiche procedure,
costituisce un elemento di rischio per la funzione
preventiva del modello, tale elemento di criticità
risiede nella difficoltà di abbassare la soglia del
rischio a livello accettabile, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 231/01 cioè la condizione
esimente del non poter commettere i reati
almeno di eludere fraudolentemente il modello
stesso.

Definire e formalizzare
organigramma e mansionario

4

RAPPORTI CON LA P.A.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sommario

- 1 SCOPO E APPLICABILITÀ
- 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI
- 3 RIFERIMENTI
- 4 GENERALITÀ
- 5 DIVIETI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 6 VISITE ISPETTIVE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 7 GESTIONE DI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI O ARBITRALI

1 Scopo e applicabilità

La presente procedura ha lo scopo di fornire ai Destinatari informazioni utili a scongiurare la commissione di reati derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero le fattispecie previste dagli articoli 24, 25 e 25-*novies* del D. Lgs. 231/01.

Si applica alle seguenti attività considerate a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001:

- la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse (penale, civile, amministrativo, tributario, giuslavoristico, arbitrale etc.);
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione delle ispezioni.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza.

2 Definizioni e acronimi

CNA E.R.: Confederazione Nazionale Artigianato Emilia Romagna. – Associazione riconosciuta, con sede legale in Bologna, via Rimini n. 7.

D. Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo di CNA E.R.

Destinatari: Componenti degli Organi, dirigenti, dipendenti dell'organizzazione operanti nelle attività a rischio reato, collaboratori esterni

OdV: Organismo di Vigilanza e Controllo

PA: Pubblica Amministrazione

3 Riferimenti

[1] Codice Etico

[2] Modello di organizzazione, gestione e controllo

4 Generalità

Al fine di perseguire l'obiettivo della massima integrità e correttezza, ispirandosi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la PA sono riservati esclusivamente ai soggetti autorizzati e deve esserne garantita la tracciabilità dei contatti.

La gestione dei rapporti con la PA prevede il coinvolgimento di due figure:

1. Responsabile Rapporti con la PA: soggetto designato dalla Direzione come referente principale nei rapporti con la PA. Questi, gestisce tutte le attività operative collegate ai citati rapporti e provvede all'archiviazione di tutta la documentazione di riferimento. Nell'esercizio dei propri compiti può nominare uno o più delegati in possesso di specifiche competenze ed in funzione della specificità del rapporto.

2. OdV: organo che gestisce le attività di verifica sulla legittimità dell'operato del Responsabile Operativo.

5 Divieti generali di comportamento

La presente procedura vieta, coerentemente a quanto previsto nel Codice Etico, ai Destinatari che operino nelle attività a rischio reato, ovvero le fattispecie previste dagli articoli 24, 25 e 25-*novies* del D. Lgs. 231/01, di porre in essere, collaborare o, comunque, dare causa alla realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti i Destinatari sono obbligati ad astenersi:

- dall'effettuare elargizioni in denaro, distribuire qualsiasi forma di regalo o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio al Fondo.
- dal destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a scopi diversi da quelli per cui sono stati destinati;
- dal presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio, o dall'indurre, in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- dall'adottare comportamenti che possano indurre a provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio di CNA E.R. "parte" in procedimenti contenziosi in sede civile, penale od amministrativa;
- dall'ostacolare od interferire con l'attività di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità.

6 Visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione

Segnalazione

In caso di ispezione (preventivamente comunicata o improvvisa) da parte di rappresentanti della PA, il Responsabile della funzione interessata dall'ispezione inoltra immediata segnalazione al Responsabile Rapporti con la PA. Questi ne dà pronta comunicazione all'OdV.

Gestione del rapporto e chiusura dell'attività

Il Responsabile Rapporti con la PA dovrà:

- attivare tutti gli interventi di natura organizzativa-contabile utili a fornire la massima collaborazione all'Ente Pubblico richiedente, secondo le modalità e le tempistiche stabiliti dalla normativa applicabile;
- garantire, nel corso dell'attività ispettiva, che da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, ci sia massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- partecipare alle ispezioni insieme al responsabile di Area;
- redigere una specifica nota sull'andamento dell'ispezione, in caso la PA non dovesse rilasciare alcun verbale o in accompagnamento a questo.

I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere conservati a cura del Responsabile Rapporti con la PA.

Copia del/i verbale/i dovrà essere inviata all'OdV.

7 Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari

Segnalazione

Qualora CNA E.R., in persona del legale rappresentante, sia coinvolto in un procedimento giudiziario, del procedimento se ne dà comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In base alla tipologia della citazione, il Presidente provvede alla nomina di un legale secondo quanto previsto dalla procedura di affidamento Incarichi Professionali, attribuendogli formale procura secondo quanto previsto dalle norme del Modello.

Tutte le attività successive sono coordinate dal legale incaricato e dove coinvolgano il personale di CNA E.R. come supporto tecnico-informativo in sede di giudizio, questi dovranno essere in possesso di procure speciali o deleghe di rappresentanza.

Nel caso di proposta di transazione, il Legale incaricato ne informa la Presidenza, che procede ad una valutazione il cui esito è registrato in specifico verbale.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sommario

- 1 Scopo e campo di applicazione
- 2 Definizioni e acronimi
- 3 Riferimenti
- 4 Generalità
- 5 Gestione dei Documenti
 - 5.1 Redazione ed approvazione
 - 5.2 Struttura dei documenti
 - 5.3 Distribuzione dei documenti e comunicazione modifiche
 - 5.4 Rimozione dei documenti superati e gestione dello storico
 - 5.5 Gestione delle modifiche
 - 5.6 Gestione delle registrazioni
 - 5.7 Documenti di origine esterna

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive modalità e responsabilità di gestione dei documenti e dei dati previsti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito anche Decreto).

2 Definizioni e acronimi

CNA E.R.: Confederazione Nazionale Artigianato Emilia Romagna. – Associazione riconosciuta, con sede legale in Bologna, via Rimini n. 7.

Modello: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231

Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001, n° 231

3 Riferimenti

- [1] Modello di organizzazione, gestione e controllo
- [2] Regolamento CNA E.R.

4 Generalità

Il Modello di CNA E.R. prevede le seguenti tipologie di documenti:

- il Modello stesso;
- il Codice Etico;
- Regolamento;
- Procedure: esplicitano ruoli, responsabilità, regole e meccanismi operativi di funzionamento e di controllo di un processo aziendale;
- Disposizioni Operative: integrano, ove necessario, le procedure descrivendo in dettaglio o chiarendo le attività svolte nell'attuazione di un processo. Generalmente sono a diffusione interna alle funzioni interessate.
- Modulistica: è una tipologia di documenti costituiti da Tabelle e Moduli da utilizzare nello svolgimento di specifiche attività di processo.
- Documenti di registrazione: si tratta dei documenti che vengono prodotti come esito delle attività svolte, così come previsto dall'operatività aziendale. Tali documenti attestano l'avvenuta esecuzione delle attività stesse.
- Documenti di origine esterna: leggi e decreti applicabili alla realtà di CNA E.R.

Tutti i documenti in vigore sono pubblicati e disponibili all'interno della rete locale e il loro stato di aggiornamento e conservazione è a carico del Segretario.

5 Gestione dei Documenti

5.1 Redazione ed approvazione

L'emissione dei documenti, distinta in base alla tipologia, prevede una fase di redazione ed una di approvazione del contenuto che ne autorizza la circolazione ufficiale, per taluni documenti è prevista una fase di verifica. Dove previsto, a seguito della sua approvazione il documento è pubblicato all'interno della rete locale.

La Presidenza approva i documenti e ne autorizza la circolazione.

5.2 Struttura dei documenti

I documenti possono essere redatti in formato libero ma, a seconda della tipologia, devono riportare almeno le seguenti informazioni:

Modello

Frontespizio	
Identificazione	La dicitura "CNA E.R."
Codice documento	Costituito da Tipo Doc. e Versione
Versione	<i>È la sigla X.dove: X è un numero progressivo che scatta di una unità a fronte di variazioni del documento</i>
Autore Redazione	Come da responsabilità previste dalla presente procedura
Autore Verifica	Come da responsabilità previste dalla presente procedura
Autore	Come da responsabilità previste dalla presente procedura
Approvazione	
N. tot. di pagina	Permette di sapere se il documento è completo
Pagine seguenti	
Storia modifiche	Deve essere prevista pagina descrittiva in sintesi delle modifiche intercorse tra le varie emissioni del documento.
Intestazione	Contenente il riferimento al nome aziendale, il n. di pagina, il n. totale di pagine
Piè di pagina	Contenente il nome del file del documento e la dicitura " Documento riservato. E' vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi."

Regolamenti, Procedure e Disposizioni operative

Frontespizio	
Identificazione	La dicitura "CNA E.R."
Aziendale	
Titolo	Con riferimento all'argomento contenuto
Versione	<i>È la sigla X.dove: X è un numero progressivo che scatta di una unità a fronte di variazioni del documento</i>
Autore Redazione	Come da responsabilità previste dalla presente procedura
Autore	Come da responsabilità previste dalla presente procedura
Approvazione	
N. tot. di pagina	Permette di sapere se il documento è completo
Piè di pagina	Contenente il nome del file del documento e la dicitura " Documento riservato. È vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi."
Pagine seguenti	
Indice	Contenente i paragrafi presenti all'interno della procedura con le rispettive pagine di riferimento
Storia modifiche	Deve essere prevista tabella descrittiva in sintesi delle modifiche intercorse tra le varie emissioni della Procedura. I dettagli delle modifiche se necessario sono ricavabili dai confronti puntuali delle varie versioni di documenti di cui una copia è sempre conservata dal Responsabile SGQ.
Intestazione	Contenente il riferimento al nome aziendale, il n. di pagina, il n. totale di pagine
Piè di pagina	Contenente il nome del file del documento e la dicitura "Documento riservato. È vietato riprodurre il presente documento o renderlo noto a terzi."

Modulistica

Intestazione	Contenente il riferimento al nome aziendale, il n. di pagina, il n. totale di pagine. Il Nome del modulo con riferimento all'argomento contenuto
--------------	--

Piè di Contenente il nome del file del documento e la dicitura “Documento riservato. È vietato riprodurre il pagina presente documento o renderlo noto a terzi.”

5.3 Distribuzione dei documenti e comunicazione modifiche

La distribuzione dei documenti avviene tramite pubblicazione all'interno della rete locale, accompagnata da una comunicazione interna ai vari responsabili, i quali sono preposti a portare a conoscenza di tutti i propri collaboratori i contenuti degli stessi.

Tutta documentazione in vigore è accessibile in sola lettura ai dipendenti nell'apposita sezione della rete locale.

5.4 Rimozione dei documenti superati e gestione dello storico

Premesso che la documentazione in vigore è unicamente quella pubblicata, eventuali documenti e moduli cartacei in versione superata devono essere eliminati all'atto della pubblicazione delle nuove versioni.

5.5 Gestione delle modifiche

L'unità organizzativa che rilevi l'esigenza di una modifica alla documentazione ne fa richiesta al **Responsabile di Dipartimento**, il quale valuta la richiesta ed eventualmente effettua la modifica.

Le modifiche sui documenti, e le conseguenti nuove approvazioni sono gestite in conformità a quanto già previsto per la redazione ed approvazione.

5.6 Gestione delle registrazioni

Si tratta dei documenti che sono prodotti come attestazione delle attività svolte, così come previsto dalla documentazione operativa (quali ad es: verbali, moduli compilati, rapporti di attività, ecc.).

Per tale documentazione è, a volte, previsto l'uso di moduli che guidano alla corretta stesura delle informazioni richieste da parte delle persone autorizzate.

5.7 Documenti di origine esterna

Sono documenti prodotti da strutture esterne a CNA E.R. e il cui contenuto ha impatto sui processi e sulle attività.

Responsabile del loro aggiornamento è il Segretario.